



Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 296 del 29/12/2017

Registro servizio 18 del 29/12/2017

del Responsabile : Cruoglio

Servizio di Gestione informatica Contabilità Finanziaria e stipendi dell'Area Finanziaria per il biennio 2018-2019 - determinazione a contrarre e affidamento ex art. 36 del d.lgs 50/2016 . Cig n. ZA922C536B . Affidamento diretto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni 124 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti pertanto:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 ? ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
 b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

Rilevato quanto segue:

a) **gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip** (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- istituzioni educative ed universitarie;
- enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);

b) **gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;**

Dato atto pertanto che:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ";

- in termini generali, i comuni e gli altri enti locali - "restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra - hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e

nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede nei seguenti casi:

1. l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

2. in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori.

3. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili"; in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa e telefonia mobile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2017 - dichiarata immediatamente eseguibile - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2018:

Preso atto che per l'annualità 2018, per l'affidamento del servizio in parola, è presente la risorsa di bilancio, trattandosi di servizio di assistenza e fornitura di software per il settore ragioneria e stipendi,

Visto il provvedimento sindacale prot. n. 5757 del 31/08/2017, di nomina a Responsabile del Servizio con potere di adozione degli atti di impegno e liquidazione di spesa;

Preso atto che: il servizio in parola consiste nella assistenza e fornitura di software per il settore ragioneria e stipendi e quindi ha carattere di esclusività per le finalità proprie e per l'utilizzo delle elaborazioni che si ricorda devono essere conformi ai principi contabili di cui al Dlgs 118/2011 e s.i.m. ;

Ritenuto pertanto di dare seguito alle attività amministrativo contabile di propria competenza e che si rende pertanto necessario attivare la procedura di conferma del contraente per l'aggiudicazione del servizio di che trattasi;

Richiamati comunque :

- l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi impongono, di procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per l'affidamento dei contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Richiamato, inoltre, l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. *il fine che il contratto si intende perseguire;*
2. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
3. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

Preso atto che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento sino al termine dell'esercizio finanziario 2018 ed esercizio finanziario 2019 è quello di garantire:
 1. supporto ed assistenza software procedure contabili settore ragioneria e stipendi;
- l'oggetto del contratto consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 1. elaborazioni bilanci;
 2. mandati e reversali
 3. buste paghe
 4. ecc.

Dato atto che per l'affidamento di cui trattasi per il periodo biennale 2018-2019 si prevede una spesa massima € 15.000,00 Iva inclusa;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, senza procedimento di gara;

Rilevato che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici:

Considerato che non risulta, in particolare, abrogato il comma 3 dell'art. 23-ter del dl. 90/2014 aggiunto dalla legge di stabilità 2016, secondo cui è fatto salvo quanto previsto " dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66"; *in pratica, i comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono, comunque, rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici, che pone obblighi di ricorso al Mepa, obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni Consip o delle centrali regionali e, nel caso di mera facoltà di utilizzare tali strumenti, obblighi di raffronto dei parametri prezzo-qualità*";

Verificato che :

- alla data odierna per la tipologia di fornitura non sono attive convenzioni Consip, né accordi quadro nella committenza regionale ai quali aderire o eventualmente utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione di contratti;
- alla data odierna la tipologia di fornitura pur essendo presente a catalogo del MEPA non può non affidarsi al contraente già affidatario del servizio che per la natura dello stesso ha una esclusività per la sua prestazione;

Richiamate rispettivamente:

- le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- il comunicato della Consip - Mepa del 06/08/2016 ad oggetto - Una nuova procedura di affidamento: Trattativa diretta ? con la quale si dispone quanto segue: *Nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento. Oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno selezionare nel Carrello degli acquisti la "Trattativa Diretta". La trattativa diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.*

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

1. *Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016*
2. *Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione)*

Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta. Come per la RDO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell'eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva del contraente in parola come da formale attestazione rilasciata dalla quale si evince la regolarità contributiva che, al momento la società non presenta, all'interno del proprio organico, dipendenti;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- all'intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG ZA922C536B;
- per l'affidamento di che trattasi si prevede la conclusione della fornitura entro il 31/12/2019;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva

Visto altresì la proposta protocollo Numero: PrPA 07/57 del 27/12/2017;

Visto:

- il D. Lgs. del 18 aprile del 2016 n. 50;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA


1. di affidare in forma diretta, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e ovi approvate, al dott. Colagiovanni Giovanni con sede in Campobasso svolgimento del Servizio di Gestione informatica Contabilità Finanziaria e stipendi dell'Area Finanziaria per il biennio 2018-2019, per l'importo di € 15.000,00, Iva inclusa ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. di dare atto che:

- si procederà alla stipula e pubblicazione del contratto di affidamento del servizio sul sito istituzione del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
 - Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 della L. 136/2010 e successive mm. e ii., per la tracciabilità finanziaria, il codice smart CIG ottenuto dal sito dell'Avcp (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente ZA922C536B;
 - è stata verificata la regolarità contributiva della Società in parola come da formale attestazione rilasciata dalla quale si evince che, al momento la società non presenta, all'interno del proprio organico, dipendenti;
 - il pagamento del corrispettivo convenuto verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 163/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche a presentazione di regolare fattura;
3. di impegnare per l'anno 2018, ai sensi art. 183, comma 6 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la spesa complessiva di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) compresa IVA, sul Bilancio esercizio 2018 in corso di elaborazione;
 4. di dare atto, altresì, che il contraente Colagiovanni Giovanni con sede in Campobasso alla via ? ha dichiarato l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
 5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica;
 6. di dare atto inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. n. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile, in ordine alla presente determinazione ed ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

Buccino 29/12/2017



il responsabile

Cruoglio


Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa

Riferimenti al bilancio

Esercizio	E/U	Capitolo (Dlgs77)	Capitolo (DLgs 118)	Disponibilità prima	Disponibilità dopo	Impeg/Accert	Importo

Buccino 29/12/2017



Il responsabile finanziario
CRUOGLIO Ernesto

PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 15 MAR. 2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/03/2018.



Il responsabile